

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 22/12/2005 n. 7337
legge 109/94 Articoli 31bis - Codici 31/bis.1

L'avvenuta esecuzione del contratto di appalto non rende affatto impossibile la rinnovazione del procedimento. Il nuovo procedimento, infatti, non ha lo scopo di giungere ad un nuovo contratto di esecuzione dei lavori pubblici, già eseguiti, ma solo quello di definire la posizione del ricorrente in relazione alla domanda di risarcimento del danno, che è stato causato, indubbiamente, dal provvedimento illegittimo annullato dal giudice amministrativo. Lo spessore del pregiudizio che l'amministrazione ha arrecato al ricorrente può definirsi, con esattezza, solo in seguito alla rinnovazione in via virtuale del procedimento, a partire dalla fase incisa dal comportamento illegittimo, perché solo in tal modo può accertarsi se è stato offeso solo l'interesse alla corretta partecipazione alla gara ovvero anche quello ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto. Con conseguente risarcimento, in quest'ultimo caso, anche del mancato guadagno che l'impresa avrebbe conseguito qualora il procedimento si fosse svolto nel rispetto delle regole giuridiche.